

**A tutti i Clienti**

**Loro Sedi**

**Circolare n° 7 - 2017**

Poggio a Caiano, aprile 2017

## **La normativa nazionale sulla gestione dei rifiuti**

Nel nostro ordinamento la **gestione dei rifiuti** è oggetto della parte quarta del **D.Lgs. 152/2006**, c.d. **Codice dell'Ambiente**, che, in attuazione della Direttiva 2008/98/CE, prevede misure volte a **"proteggere l'ambiente e la salute umana"**, con la finalità di prevenire e ridurre gli **"impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti"** e quelli concernenti l'utilizzo delle risorse.

Partendo innanzitutto dalla definizione, possiamo dire che, ai sensi dell'articolo 183, è **rifiuto** **"qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi"**, così individuando nel termine **"disfarsi"** la *conditio sine qua non* per classificare un oggetto o un bene come rifiuto (in tal senso, **sentenza 18/04/2002, causa C-9/00**, Corte di Giustizia).

I rifiuti sono classificati, sulla base dell'**origine**, in **rifiuti urbani** e **speciali** nonché, sulla base della caratteristica di **pericolosità**, in **rifiuti pericolosi** e **non pericolosi**.

A titolo esemplificativo, nei rifiuti **urbani** sono rinvenibili quelli **domestici**, quelli provenienti dallo **"spazzamento"** delle strade o quelli **vegetali** provenienti da aree verdi, mentre tra quelli **speciali** la normativa elenca i rifiuti derivanti dalle **attività di demolizione, costruzione, lavorazioni industriali, recupero e smaltimento**. In riferimento alla seconda citata distinzione, tra i rifiuti **pericolosi** vi sono quelli **esplosivi, infiammabili, nocivi, cancerogeni**, etc. indicati all'allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

La gestione dei rifiuti costituisce **attività di pubblico interesse** per cui essi devono essere organizzati senza mettere in **pericolo la salute dell'uomo** e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero **recare pregiudizio all'ambiente**. Sul punto, l'**articolo 177, comma 4**, prevede che tale gestione deve avvenire:

- **"senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora"**;
- **"senza causare inconvenienti da rumori o odori"**;
- **"senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente"**.

L'**articolo 178** elenca, a tal proposito, i principi sulla base dei quali si deve effettuare la gestione dei rifiuti che deve appunto avvenire conformemente ai criteri di **precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione** di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del **principio che "chi inquina paga"**.

La disposizione anzidetta prevede in ogni caso una gerarchia, ossia un **ordine di priorità nelle opzioni ambientali**, messe a disposizioni da Stato, regioni, province ed enti locali, che è la seguente:

- prevenzione;
- preparazione per il riutilizzo;
- riciclaggio;
- recupero di altro tipo (ad esempio, il recupero di energia);



Ciò vuol dire che, nel rispetto dell'anzidetto ordine, **devono essere adottate tutte le misure volte a incoraggiare le scelte** che garantiscono, in ottemperanza agli [articoli 177, commi 1 e 4](#), e [178](#), il **miglior risultato complessivo**, tenendo altresì conto degli **impatti sanitari, sociali ed economici**.

Con riferimento al delicato settore del **riciclaggio**, l'[articolo 181](#) prevede che, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'ambiente, le regioni stabiliscono i criteri con i quali i **comuni** devono provvedere a realizzare la **raccolta differenziata**.

Invero, **entro il 2015**, le autorità competenti avrebbero dovuto realizzare la **raccolta differenziata**, almeno, **per carta, metalli, plastica e vetro**, e ove possibile, **legno**.

La normativa impone inoltre agli enti competenti di adottare tutte le misure necessarie per conseguire, **entro il 2020**, l'**aumento del 50%** della preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici e del **70%** della preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi.

Per quanto concerne, infine, lo **smaltimento dei rifiuti**, esso deve essere effettuato in condizioni di **sicurezza** e costituisce la **fase residuale della gestione dei medesimi**, previa verifica, da parte della competente autorità, dell'impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero.

Per tale ragione, i rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere **il più possibile "ridotti" sia in massa che in volume**, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero e prevedendo, ove possibile, la priorità per quei rifiuti non recuperabili generati nell'ambito di attività di riciclaggio o di recupero.

In ogni caso, **la normativa vieta di smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti**, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano.

Cordiali Saluti.

Silvano Nieri

